

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La rilevanza del controllo congiunto ai fini della CFC rule

di Marco Bargagli

Qualora un **soggetto residente in Italia** detenga, direttamente o indirettamente, il **controllo di una società residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, i redditi conseguiti dal soggetto estero sono **tassati per trasparenza** in capo al soggetto controllante residente in Italia.

La **CFC legislation** (*Controlled Foreign Companies*) è infatti una **norma posta a contrasto dei paradisi fiscali**, che vuole **contrastare la fittizia localizzazione all'estero** di una società controllata, in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**, in assenza di una **reale attività economico-imprenditoriale** svolta oltrefrontiera.

Conseguentemente, al ricorrere dei **presupposti previsti dall'articolo 167 del Tuir**, si rende applicabile la **tassazione per trasparenza** in capo al **soggetto controllante** italiano dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato che è **residente** in un paradoso fiscale, fatta salva la **dimostrazione delle esimenti** previste dalla normativa in rassegna.

La **definizione di controllo** richiamata dalla normativa fiscale, è quella contenuta nell'[articolo 2359, comma 1, del codice civile](#), ai sensi del quale si considerano **società controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto)**;
- le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti** per esercitare **un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto)**;
- le società che sono **sotto influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo contrattuale)**.

Tuttavia, **al di là delle disposizioni civilistiche**, il **controllo rilevante ai fini della CFC** sussiste quando il **soggetto italiano**, in virtù della **partecipazione detenuta nel capitale sociale** della controllata, ossia di **altri rapporti di tipo contrattuale**, è in grado di **incidere nelle scelte operative, gestionali e strategiche** che investono l'impresa estera.

Ciò posto, una questione di **indubbio interesse operativo** riguarda **l'applicazione della CFC rule** nelle ipotesi di **controllo congiunto**, ossia nei casi in cui **due o più soggetti** partecipano al capitale sociale della *legal entity*.

Sul **concetto di controllo rilevante ai fini della CFC**, si è espressa la [risoluzione 326/E/2008](#) nella quale l'Agenzia delle Entrate, **richiamando un altro documento di prassi**, ha precisato che:

*“la nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 cod. civ. presuppone necessariamente l’esistenza di una situazione in cui un **unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto** (..) omissis (..) la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ., non esclude in termini assoluti la possibilità che anche in presenza di una **partecipazione paritetica alla società** (50 per cento ciascuno) sia individuabile una **situazione di controllo da parte di uno dei due soci**. Infatti, l’ampiezza del concetto di controllo prevista dall’articolo 2359 del cod. civ. richiede necessariamente un’analisi approfondita del complesso dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti al fine di verificare se uno di essi eserciti sull’altro un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.*

In buona sostanza, l’eventuale controllo congiunto da parte di due o più soggetti **non esclude**, di per se, l’applicazione delle norme in tema di CFC.

Tuttavia, occorrerà esperire un’attenta analisi finalizzata a **riscontrare i poteri riservati** ai vari soggetti che **partecipano al capitale sociale dell’impresa estera**, onde individuare il soggetto che esercita una forma di **controllo dominante** sulla controllata.

Infine, con **riferimento alle joint-venture**, l’Agenzia delle Entrate **ha escluso** che il **peculiare schema contrattuale** possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’[articolo 2359 del cod. civ.](#) rilevante ai fini CFC.

Infatti, le **joint-venture** sono **normalmente regolate** da accordi **contrattuali** che prevedono una **partecipazione paritetica** dei soci alle **decisioni più importanti della società**, nonché la **ripartizione paritetica** della **composizione degli organi di governo della stessa**.

In tali circostanze, anche sulla base delle **argomentazioni** espresse nella [risoluzione AdE 376/E/2007](#) **non è in genere ravvisabile**, in capo ad alcuno dei due soci, **una situazione di controllo di fatto o contrattuale**.

Infatti, la **struttura societaria** caratterizzata da un **eguale peso attribuito ai partecipanti** (c.d. **joint-venture paritetica**) è finalizzata ad **evitare** che **uno dei due soggetti, singolarmente considerati**, possa **condizionare autonomamente le scelte della società partecipata**.

OneDay Master

LE NORME POSTE A CONTRASTO DEI PARADISI FISCALI E LA NUOVA CFC

[Scopri le sedi in programmazione >](#)